

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta di soggiorno. – Integrazioni all'art. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 131/2003, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- gli artt. 7 e 7-bis, l'art. 42, comma 2, lett. a), e l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente");

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") che disciplina l'istituzione, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di un'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICORDATO che:

- il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'Imposta, previsto dal comma 3 del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, non è stato emanato;
- i comuni hanno facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, anche in caso di mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente capoverso;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, secondo cui i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;

VISTO l'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in corso di conversione, che ha istituito nel bilancio dello Stato un fondo con una dotazione di 100 milioni di Euro per il ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; alla ripartizione del fondo sarà provveduto con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011, e le successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che le misure di contenimento dell'epidemia ed il rischio di contagio hanno fortemente ridotto le presenze turistiche nel territorio comunale a partire dal marzo scorso e che, anche per i prossimi mesi dell'anno, si prevede una forte contrazione del turismo;

CONSIDERATO opportuno, in ragione della gravità degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID-19, introdurre misure straordinarie finalizzate alla dilazione degli adempimenti relativi all'Imposta di

soggiorno ed a promuovere, per il secondo semestre dell'anno corrente, le presenze turistiche sul territorio comunale attraverso l'esenzione di tutte le fattispecie imponibili in modo da contribuire a creare i presupposti per la ripresa delle attività economiche locali;

DATO ATTO che la minore entrata a titolo di Imposta di soggiorno per l'anno 2020, derivante dall'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e dal permanente rischio di contagio nonché dall'approvazione della presente deliberazione, è stata stimata e considerata in collegata delibera di variazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la proposta presentata dalla Giunta per l'integrazione del Regolamento sull'Imposta di soggiorno (allegato "A", parte integrante e sostanziale);

RICORDATO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa l'Imposta di soggiorno, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTA la Relazione istruttoria del Funzionario responsabile del tributo, prot. Ente n. 51185 del 03.06.2020 (allegato "B", parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 prevede che siano preventivamente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in ordine alla regolamentazione delle modalità applicative dell'Imposta di soggiorno;
- analoga previsione normativa non esiste con riferimento all'applicazione dell'Imposta alle c.d. "locazioni brevi";
- previa convocazione con nota prot. n. 42756 del 11.05.2020 dell'Assessore al Turismo, in data 14.05.2020 si è tenuto l'incontro di concertazione sulle modifiche regolamentari di cui al presente atto;

RITENUTO, nell'esercizio dei poteri che spettano all'organo consiliare, di dare approvazione all'integrazione regolamentare proposta, avendone riscontrato l'idoneità ad attuare le politiche dell'Ente nella situazione straordinaria venutasi a creare per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria del Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le integrazioni al Regolamento sull'Imposta di soggiorno riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette integrazioni regolamentari entrano in vigore dal 1 gennaio 2020;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.PI. S.p.A., quale soggetto gestore dell'Imposta e delle connesse funzioni di controllo e sanzionatorie.

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

All'art. 14, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 7. In considerazione della situazione straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il pernottamento nelle strutture ricettive e la locazione breve di immobili, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente regolamento, sono esenti dall'imposta di soggiorno nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo dal 1 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 agosto 2020.

9. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7-octies, il responsabile d'imposta effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 agosto 2020.

10. In applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, a seguito della quale l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha individuato strutture ricettive aventi funzioni di accoglienza collettiva per assistenza a pazienti paucisintomatici affetti da COVID-19, sono esenti da imposta i pernottamenti realizzati presso le predette strutture, per tutta la durata di tale destinazione. Sono altresì esenti da imposta i pernottamenti effettuati dal personale sanitario accolto, per lo svolgimento del servizio relativo all'emergenza epidemiologica COVID-19, presso strutture ricettive a tale scopo individuate dalla Regione Toscana. »